

Legge regionale 11 giugno 1988 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 66

1. Quando leggi o regolamenti prevedono l' emanazione di decreti o comunque provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in relazione alla materia del personale e dell' organizzazione regionale, la relativa competenza si intende attribuita all' Assessore delegato agli affari del personale.